

## **NOTIZIE FLASH:**

### **LEGGE DI BILANCIO 2023 PER LE IMPRESE**

Con un cammino parlamentare tortuoso, ma con un giorno di anticipo rispetto all'anno scorso, è stata approvata la Legge di Bilancio 2023; la manovra prevede interventi per 39,2 miliardi di euro ed è stata finanziata con 18,1 miliardi di euro di risorse e ha generato deficit per 21,1 miliardi.

Analizziamo le principali novità previste per le imprese e i professionisti.

#### **Aumenta il limite per la Contabilità Semplificata e le Liquidazioni Iva Trimestrali**

La scelta di optare per la contabilità semplificata o la contabilità ordinaria da parte di imprese individuali e società è collegata all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente.

Una prima distinzione da fare è tra le società di capitali e i lavoratori autonomi.

Con la Finanziaria 2023 viene disposto l'innalzamento del limite dei ricavi il cui mancato superamento consente di tenere la contabilità semplificata; la tenuta di questa tipologia di contabilità è quindi consentita se viene rispettato un limite reddituale che varia a seconda della tipologia di attività esercitata.

Limite ante Finanziaria 2023:

- Per le prestazioni di servizi i ricavi non dovevano essere superiori a 400.000 euro
- Per le altre attività i ricavi non dovevano essere superiori a 700.000 euro

I nuovi limiti stabiliti dalla Finanziaria 2023 sono:

- Per le prestazioni di servizi i ricavi **non devono essere superiori a 500.000 euro**
- Per le altre attività i ricavi **non devono essere superiori a 800.000 euro**

#### **Liquidazioni Iva Trimestrali**

Le imprese e i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai sopra citati limiti, differenziati a seconda dell'attività esercitata, possono optare per liquidazioni IVA trimestrali anziché mensili con la maggiorazione su ogni singola liquidazione degli interessi dell'1%.

#### **Contenimento Costi Energia**

I crediti d'imposta concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia sono stati **prorogati per il I trimestre 2023 con un incremento percentuale dal 40 al 45%** di tutti i crediti, eccezion fatta del credito d'imposta energia elettrica per contatori di potenza uguale o superiore a 4,5 kw che passa dal 30 al 35%.

#### **Modifiche alla disciplina delle Prestazioni Occasionali**

La Legge di Bilancio 2023 aumenta da **5.000 a 10.000 euro** il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

E' stata ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: non è ammesso infatti il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece di 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

### LEGGE DI BILANCIO 2023 PER L'AGRICOLTURA

#### Prestazioni occasionali-voucher lavoro per il settore agricolo

L'art. 1 commi 342 e ss. dispone per il biennio 2023-2024 che le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

In agricoltura il contratto di prestazione di lavoro occasionale:

- Può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di Cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro esterno, che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.
- Può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, prima della costituzione del rapporto di lavoro deve:

- Acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore che attesti la propria condizione soggettiva
- Effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro** per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione presentata dal lavoratore.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è:

- Esente da qualsiasi imposizione fiscale
- Non incide sullo stato di disoccupazione
- È cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale, mensile.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- **Informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro** e tale obbligo s'intende soddisfatto con la consegna di copia della documentazione di assunzione trasmessa al Centro per l'Impiego
- **Effettuare il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all'Inps** dovuta sui compensi erogati **entro il giorno 16 del mese successivo al termine della presentazione**

### **Decontribuzione Giovani Imprenditori Agricoli**

L'art 1 comma 300 proroga l'esonero contributivo previsto dall'art.1 comma 503, Legge n.160/2019 alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 Gennaio 2023 e il 31 Dicembre 2023, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) **con età inferiore a 40 anni**.

L'esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività e riguarda la quota IVS e il contributo addizionale.

### **Indennità per i Lavoratori del Settore della Pesca**

L'art.1 comma 326 prevede lo stanziamento di nuove risorse finanziarie a favore dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Con lo scopo di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca, obbligatorio e non obbligatorio, è previsto il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva pari a 30 euro per l'anno 2023 per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione del lavoro causata sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio sia di arresto temporaneo non obbligatorio.

Tale indennità è stanziata dal Fondo Sociale per l'occupazione e formazione nella misura di 30 milioni per l'anno 2023.

Il procedimento si articola attraverso la riproduzione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a cui segue l'istruttoria delle richieste e l'autorizzazione finale entro il mese di giugno mediante decreto direttoriale. L'autorizzazione al pagamento delle relative indennità avviene indicativamente nel mese di settembre.

### **Utilizzo Bonus Carburante Pesca/Agricoltura**

Con la Legge di Bilancio 2023 il Legislatore è intervenuto per disciplinare l'utilizzo del "bonus carburante" a favore delle imprese che esercitano attività agricola/pesca relativo al terzo trimestre 2022. La misura consiste in un credito d'imposta che:

- È utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31-03-2023 attraverso modello F24;
- Non è soggetto ai limiti di 2.000.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti e 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi;
- Non è soggetto a tassazione ai fini Irpef-Ires-Irap
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art.61 Tuir e ai fini della determinazione della quota delle altre spese deducibile ex art.109 Tuir
- È cumulabile con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, ma il cumulo non deve superare il costo sostenuto
- È cedibile solamente per intero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari

E' possibile fare 2 cessioni successive alla prima solo se effettuate a favore di banche, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione, intermediari finanziari.

La cessione del credito d'imposta è subordinata al rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta; i soggetti beneficiari del credito possono richiedere il visto di conformità ai soggetti abilitati come ad esempio responsabili Caf imprese, dottore commercialista, consulente del lavoro.

Il cessionario utilizza il credito d'imposta tramite compensazione mediante Modello F24 entro il 31-03-2023.

### **Trasferimento Terreni Agricoli a Under 40**

Gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze agricoli effettuati **a favore di coltivatori diretti ed IAP** iscritti alla Gestione previdenziale ed assistenziale e le operazioni fondiari operate attraverso l'ISMEA sono assoggettate ad imposta catastale 1% e imposte di registro e ipotecaria e in misura fissa.

L'agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e pertinenze agricole effettuati a favore di **persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarano nell'atto di provvedere entro 24 mesi al iscrizione alla Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per coltivatori diretti e IAP.

### **LEGGE DI BILANCIO 2023 PER LE FAMIGLIE**

#### **Assegno Unico e Universale**

Dal 1 Gennaio 2023:

- La misura dell'assegno viene aumentata del **50%** per ciascun figlio di **età inferiore ad 1 anno oppure**
- **Di età inferiore a 3 anni**, se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo **ci sono almeno 3 figli**
- Si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico
- Sono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno **per le persone con disabilità**

Per effetto delle nuove previsioni, l'importo dell'assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito nel corso del 2021 l'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

Si ricorda che nel caso in cui il diritto rimanga invariato non sarà necessario presentare all'Inps una nuova domanda, e il rinnovo scatterà in automatico con la presentazione del Modello ISEE.

## Rivalutazioni Terreni

Viene data la possibilità di effettuare una rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **Terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà usufrutto, superficie
- **Partecipazioni**

Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che i terreni siano posseduti alla data del 01-01-2023 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali non in regime di impresa.

Il termine entro il quale è necessario provvedere alla rideterminazione è il **15-11-2023** ed entro questa data è necessario:

- Aver provveduto alla **redazione** e all'**asseverazione di una perizia di stima**
- Aver provveduto al **pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%** con possibilità di optare per il versamento in un'unica soluzione oppure per un massimo di 3 rate annuali di pari importo. In quest'ultimo caso verranno applicati interessi del 3% su base annua.

La possibilità della rideterminazione del valore è stata estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati; in questo caso per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza invece del costo o del valore dell'acquisto può essere assunto il valore normale ex art.9 che corrisponde al prezzo applicato per i beni e servizi della stessa specie o similari.

# SCADENZIARIO:

## 16 gennaio

**Ritenute:** versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (dicembre 2022)

**Iva:** liquidazione e versamento (mese di dicembre 2022)

Versamento Inps dei contributi per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, relativi al IV trimestre 2022